

Art. 1 IL CANALE DEI PRATI

1. Il Canale dei Prati (canale artificiale, derivato dal fiume DORA RIPARIA, fin dal XIV secolo), appartiene per assoluta ed esclusiva proprietà al Comune di Pianezza, come risulta dagli atti di concessione e patenti conservate presso l'archivio comunale. Si intendono per Canale anche le suddivisioni del medesimo.
2. **Il Canale deriva le sue acque dal fiume Dora Riparia in territorio di Alpignano , tra la centrale dell'Enel e il ponte canale della bealera di Orbassano .**
3. **Il Canale lungo il suo percorso si suddivide in due rami principali denominati sin dall'antichità “Braccio della Bealera Grossa e Braccio della Bealera Vecchia” dei quali il primo si esaurisce nei campi poco oltre l'intersezione con il Rio Fellone e ne raccoglie i colaticci ed il secondo, dopo un tratto denominato Braccio Unico, si suddivide in due ulteriori rami denominati “Ramo sinistro e Ramo destro” che restituiscono le colature nella Bealera di Venaria.**

Art. 2 UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

1. L'acqua del Canale e delle sue suddivisioni è destinata principalmente ad irrigare i terreni che, per loro ubicazione possono essere da questo irrigati. I suddetti terreni sono descritti, per loro natura, numero di mappa, regione, sezione e superficie apparenti dal vigente Catasto Comunale delle proprietà fondiari in apposito Libro Matrice contenente il cognome, nome e residenza dei possessori di essi terreni, quali risultano dallo stesso Catasto.
2. Il Libro Matrice servirà a stabilire i successivi libri di mutazione dei fondi irrigabili e le mutazioni verranno annotate a seguito della presentazione da parte dei proprietari dei loro titoli traslativi. In difetto di tale presentazione le variazioni saranno desunte dal Catasto Comunale osservando le disposizioni vigenti per la tenuta di quest'ultimo e i contravventori saranno assoggettati alle sanzioni comminate per i trasgressori delle disposizioni **previste nel presente regolamento.**

Art. 3 ACQUAGGIO

1. I ruoli di riparto dei diritti di acquaggio e qualunque altra spesa saranno compilati in base alle risultanze dei suddetti Libri Matrice, per annualità e tenendo conto delle spese generali.

ART. 4 COMMISSIONE CANALE DEI PRATI

1. E' istituita una Commissione comunale permanente ed obbligatoria avente compiti consultivi e di indirizzo per la gestione del Canale dei Prati
2. La Commissione è composta:
dal Sindaco o, se da lui delegato, dall' assessore all'agricoltura e/o attività produttive, quali membri di diritto e da un numero non superiore a dieci agricoltori scelti in modo da garantire le pari opportunità.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici o suo delegato vi partecipa senza diritto di voto, con funzioni verbalizzanti.

3. **I componenti sono scelti tra gli agricoltori, proprietari di fondi iscritti al Catasto che abbiano una superficie non minore di are 76,20 e conduttori di fondi irrigati dall'acqua del Canale dei Prati, che siano maggiori d'età, che godano dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati.**
4. **Al genitore si tiene conto della proprietà dei figli, di cui abbia l'Amministrazione per disposizione di legge, al marito, della proprietà della moglie o alla moglie della proprietà del marito.**
5. **Possono, inoltre, essere nominati membri della Commissione i figli dei conduttori diretti dei terreni irrigui, anche se non proprietari dei terreni, purché partecipanti direttamente all'attività dell'azienda agricola.**
6. Le decisioni della Commissione Comunale per il Canale dei Prati vengono assunte a maggioranza dei presenti, e comunque le sedute non sono valide non interviene almeno in numero non inferiore ad almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
7. La composizione della Commissione può essere integrata da un consulente esterno, senza diritto di voto.

Art. 5 ELEZIONE E DURATA

1. La Giunta Comunale, ricevute le disponibilità alla nomina dagli agricoltori residenti nel Comune, nomina la Commissione Comunale per il Canale dei Prati che dura in carica per cinque anni.
2. I membri della Commissione sono sempre rieleggibili e nella prima riunione successiva alla nomina, gli stessi designano un vice presidente .
3. Cessano, tuttavia, dalla carica i membri che non sono più proprietari di fondi irrigui o che incorrono in alcuna delle incompatibilità previste nel comma uno del presente articolo.

Art. 6 FUNZIONI

1. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - opere da compiersi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del Canale dei Prati, per tutta l'estensione e lunghezza del suo corso, compresa la pescaia per la presa d'acqua;
 - incarico di bealerante per le operazioni di cui al successivo art.10;
 - determinazione del giorno in cui avrà luogo la visita del Canale per l'annuale purgazione e i giorni in cui avranno luogo le diverse ordinarie irrigazioni;
 - **valutazione** dei costi inerenti i lavori annuali di manutenzione stagionale ordinaria (in particolare la purgatura e sfrascatura), nonché la regolarità dell'esecuzione degli essi ad avvenuta ultimazione;
 - misura dei diritti di acquaggio da pagarsi dagli utenti in ragione della superficie irrigata in misura metrica;

- azioni giudiziarie attive e passive per la tutela degli interessati e dei diritti del Comune sull'uso delle acque del canale, nonché le proposte di transazione alle liti e la nomina periti di parte;
- esame delle previsioni di entrata e di spesa, per ogni esercizio da compiersi in una seduta entro il 30 **novembre** di ogni anno precedente;
- rilascio delle autorizzazioni afferenti la costruzione di manufatti interessanti il canale, lo scarico di acque piovane e il prelievo discontinuo di acqua;
- conto annuale della gestione finanziaria da inserire nel rendiconto di gestione da approvarsi dal Comune.

Art. 7 CONVOCAZIONE

1. Le sedute della Commissione avranno luogo in seguito a convocazione del Sindaco o suo delegato, in assenza, del vice presidente.
2. Tale convocazione avviene per scritto e/o mediante posta elettronica e con un preavviso di almeno tre giorni, salvo i casi d'urgenza nei quali la convocazione può farsi con preavviso di ventiquattr'ore.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni la commissione terrà quel numero di sedute che saranno necessarie in qualunque tempo lo creda opportuno. Terrà però obbligatoriamente due sedute in ciascun anno: una per l'approvazione del conto finanziario e l'altra per formare il bilancio e per la nomina del bealerante.

Art. 8 SOPRALLUOGHI

1. E' facoltà dei componenti la commissione effettuare sopralluoghi onde verificare lo stato dei fatti e le necessità.
2. In tali casi dovrà essere comunicata all'Amministrazione una breve relazione scritta sui risultati del sopralluogo corredata di eventuali proposte migliorative del servizio.

Art. 9 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del settore Lavori Pubblici si occupa della gestione del servizio del Canale dei Prati, coadiuvato per la riscossione dei diritti di acquaggio dal responsabile del settore finanziario.
2. Tutte le procedure riguardanti la gestione del canale sono svolte conformemente alle norme vigenti disciplinanti l'attività degli Enti locali e a quelle interne approvate dal Comune. Nella ritenuta specialità della materia, tuttavia, la soglia economica prevista dal regolamento comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture per l'affidamento diretto viene elevata ad € 20.000,00 **annui al netto degli oneri fiscali** ogni qualvolta si tratta di affidare l'incarico di bealerante e il servizio annuale di manutenzione del Canale, **senza superare, nella ipotesi di contratti pluriennali l'importo massimo di € 40,000,00 al netto degli oneri fiscali**

Art. 10 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA (Bealerante)

1. Annualmente la custodia, la ripartizione delle acque durante il periodo dell'irrigazione, la sorveglianza, i controlli tutte le operazioni necessarie in relazione a qualsiasi evenienza

atmosferica saranno svolte da un incaricato (bealerante), scelto previo parere espresso dall'apposita commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. In particolare il bealerante:

- a) tiene le chiavi dell'edificio di presa del Canale, di tutti gli edifi scaricatori e di tutti i bocchetti derivatori delle acque del Canale e diramazioni;
- b) ispeziona il Canale e le opere d'arte del medesimo, veglia a che ogni cosa si mantenga in perfetto ordine e riferisce al responsabile del Settore Lavori Pubblici su tutte le opere che si ritengono necessarie per la conservazione e manutenzione del Canale e sue derivazioni;
- c) veglia sulla esatta e diligente esecuzione di tutti i lavori che si eseguiranno;
- d) avrà la custodia dei bocchetti a paratoia stabile della bealera grossa e diramazioni; avrà cura di aprirli alla conveniente luce fissata e li chiuderà nel tempo stabilito dall'orario e dovrà assicurare la tempestiva apertura delle paratoie ogni volta che, per eventi metorici o per altre cause, il livello dell'acqua salga oltre la norma e minacci di straripare;
- e) per i bocchetti a paratoia mobile nella bealera grossa e per le serrure e bocchetti nelle bealere vecchie e fossi in generale da stabilirsi e rimuoversi dagli utenti interessati, il bealerante dovrà sorvegliare che queste operazioni vengano eseguite a tempo debito e con la massima cura;
- f) è incaricato di prestare sollecitamente la sua opera nella distribuzione delle acque per le irrigazioni e a questo proposito ispezionerà un mese prima che abbia principio il primo turno, tutti i prati irrigabili per osservare quali bocchetti, serrure, fossi e ponti di proprietà degli utenti abbisognino di riparazione, riferendone al responsabile del settore lavori pubblici per gli opportuni provvedimenti;
- g) avrà l'obbligo di sorvegliare diligentemente l'andamento generale della irrigazione, adoperandosi perchè essa proceda regolarmente;
- h) in caso di contravvenzione all'orario, all'uso dell'acqua o al presente regolamento da parte degli utenti il bealerante avrà l'obbligo di comunicazione al responsabile del settore per i conseguenti provvedimenti.

Art. 11 MODALITA' E ORARIO PER L'IRRIGAZIONE

1. Potranno fruire dell'acqua a scopo irrigatorio unicamente gli utenti iscritti nel libro di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'irrigazione avrà luogo, **a ruota fissa**, secondo l'orario da stabilirsi e in osservanza del presente regolamento. Avrà inizio e termine nei giorni che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei turni attualmente in vigore e resi noti agli utenti.
3. Ciascun utente dovrà far uso dell'acqua nel modo e tempo indicati dall' orario ed a proprie spese dovrà mantenere in perfetto stato di servizio i fossi adduttori (braccetti) e il bocchetto o i bocchetti con le relative paratoie per i quali l'acqua defluisce al momento dell'irrigazione. Ad eguale obbligo soggiacciono solidalmente quegli utenti che fruiscono di un solo bocchetto di presa.
4. Le dimensioni delle bocchettiere e delle paratoie saranno determinate, in relazione alle esigenze di irrigazione delle singole zone, dall'Amministrazione Comunale, **sentito il parere della Commissione**, e gli utenti saranno tenuti ad uniformarsi.

5. L'utente deve chiudere ed aprire la sua o le sue prese nelle ore precise a lui assegnate uniformandosi alle disposizioni sorvegliante. E' però riconosciuta la facoltà di scambiarsi di comune accordo fra gli utenti l'ora a ciascuno assegnata per l'irrigazione, purché ciò non rechi danno a chi vi è interessato, poiché in difetto saranno tenuti al risarcimento del danno. Tali mutamenti, se in via provvisoria, non si potranno effettuare senza darne avviso in tempo utile al bealerante, il quale disporrà per l'apertura o chiusura dei bocchetti, come sarà del caso, e quando si vogliano praticare in modo permanente se ne dovrà fare domanda per iscritto all'Amministrazione la quale, visto l'accordo fra gli interessati e l'assenza di un danno per i terzi, potrà autorizzarli.

Art. 12 AUTORIZZAZIONI E DIVIETI

1. E' fatto divieto agli utenti di realizzare qualunque opera nel canale e sue diramazioni come pure alzare, abbassare ed aprire, in qualunque modo, le portine di qualsiasi sorta e i bocchetti esistenti nel Canale. E' parimenti proibito ad ogni utente fare alcuna opera stabile o provvisoria nei propri o altrui fondi che possa divergere o trattenere l'acqua dal suo corso naturale. I contravventori saranno obbligati a mettere immediatamente in pristino ogni cosa e se entro due giorni dall'avuto avviso tali operazioni non saranno compiute esse saranno eseguite a loro spese salvo il risarcimento del danno e una sanzione pecuniaria variabile da 5 a 20 volte il canone dovuto per una giornata piemontese di prato irrigato nella zona.
2. L'amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione del Canale dei Prati, autorizza, subordinatamente al pagamento di un canone da stabilirsi con apposita deliberazione:
 - a) lo scarico di acque **di prima e seconda pioggia** convogliate secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) il prelievo anche occasionale di acqua a scopo irriguo di fondi attigui ove ciò non sia di pregiudizio al fabbisogno normale dell'irrigazione;
 - c) la costruzione di manufatti quali muri di sostegno degli argini o ponticelli di accesso ai fondi nel rispetto della normativa edilizia vigente nel Comune .

Art. 13 CATEGORIE DI OPERE

1. Le opere riguardanti la costruzione, manutenzione, condotta, ripartizione e distribuzione delle acque si distinguono in due categorie di cui la prima a carico del Comune e la seconda a carico degli utenti.
2. Alla prima categoria appartengono:
 - a) tutte le costruzioni, manutenzioni di tutte le opere di condotta, ripartizione e chiusura delle acque esistenti sulla Dora alla presa d'origine, pescaia, briglia, porte di presa e scaricatore ivi e di tutti gli altri scaricatori esistenti lungo il canale nonché del totale edificio di presa delle gore vecchie del Canale principale e degli sbarraggi o parte della cosiddetta serrura di pietra;
 - b) tutti i ponti sopra il Canale, sue diramazioni, fossi maestri e secondari attraversanti strade di proprietà comunale;
 - c) i muri per il sostegno delle sponde del Canale per impedire le frane o avvallamenti di terra, quando detti muri debbono farsi a sostegno di strade di proprietà comunale;
 - d) **la costruzione e manutenzione di tutti i bocchetti e portine a paratoia stabile e regolata che dovranno essere muniti di robuste serrature, esistenti sulla totale**

lunghezza del percorso tanto della Bealera grossa che dei bracci delle gore vecchie e sua diramazione (Braccio Castelletto) nonché degli acquedotti;

- e) **la costruzione e manutenzione di tutti gli sbarraggi e serrure esistenti sulla Bealera grossa e sui bracci delle gore vecchie, esclusa la serrura detta di pietra;**
- f) le opere di purgatura del Canale e sue diramazioni.

3. Alla seconda categoria appartengono:

- a) la costruzione e manutenzione dei ponti sul Canale e diramazioni e sui fossi maestri e secondari, per le strade vicinali o private, nonché dei ponticelli sui fossi situati tra una stessa o diverse proprietà e portanti le acque ad utenti inferiori,
- b) la costruzione e manutenzione delle serrure, bocchetti in muratura o pietra da taglio a paratoia mobile, non regolata, esistenti sul canale e sue diramazioni e relative paratoie ed assicelle di sbarraggio nonché su tutti i fossi principali e secondari,
- c) la riduzione e manutenzione dei fossi maestri alla larghezza mai inferiore ad un metro al ciglio superiore e 70 centimetri al fondo per un'altezza sufficiente a contenere il voluto volume d'acqua, dei fossi secondari a larghezza conveniente, la conservazione delle loro sponde in perfetto stato ed espurgati a regola d'arte .

Art. 14 RIPARTIZIONE DEI COSTI

- 1. Ogni utente, da solo o in partecipazione con altri, dovrà provvedere alla esecuzione e manutenzione delle opere e lavori rientranti nella seconda categoria dell'articolo precedente, sui fondi propri non solo in quanto questi lo possano interessare ma anche quando essi siano necessari per una regolare condotta dell'acqua a favore degli altri utenti, i quali debbono servirsi delle stesse opere e lavori e medesimi acquedotti.
- 2. Quando un utente o un gruppo di più utenti non provveda alla esecuzione e manutenzione delle opere e lavori di cui sopra, l'Amministrazione Comunale li farà eseguire a loro spese e ne ripartirà l'importo in proporzione alla superficie posseduta da ciascun utente o di quella porzione di superficie che usufruisca dell'opera eseguita.
- 3. Per le opere di cui alla lettera b) indicate nel 3° comma dell'articolo precedente la spesa relativa ad ogni singola opera di chiusura, derivazione e condotta delle acque si dovrà ripartire in ragione della superficie fra tutti gli utenti dell'opera medesima.
- 4. Per i ponticelli la spesa riguardante ciascuno di essi si dovrà ripartire in ragione della superficie fra tutti i proprietari dei fondi che vi praticano il passaggio.
- 5. Per le opere di cui alla lettera c) del 3° comma del precedente articolo e per quelle occorrenti nei propri fondi le spese relative saranno a carico esclusivo di ciascun proprietario.
- 6. In caso di contestazione deciderà l'Amministrazione Comunale previo parere della commissione della Bealera del Canale dei Prati. Analogo facoltà e procedimento è previsto nella ipotesi di opere che non contemplate dal presente regolamento ma riconosciute necessarie .

Art. 15 COSTRUZIONE DI OPERE

1. L'Amministrazione Comunale potrà affidare i lavori annuali di manutenzione ordinaria (in particolare purgatura e frascatura) a Cooperative agricole, a coltivatori o ad associazioni di coltivatori, considerando come elemento di preferenza l'appartenenza degli assegnatari agli utenti del servizio di irrigazione del Canale dei Prati quale garanzia di conoscenza del canale e delle zone dallo stesso attraversate.
2. L'Amministrazione Comunale autorizza altresì subordinatamente al pagamento di un canone da stabilirsi con apposito atto deliberativo, la costruzione di ponti e il passaggio di tubazioni necessarie per allacciamenti vari alle reti per telefonia, elettricità e gas. Tali tubazioni dovranno attraversare il canale e il passaggio dovrà essere realizzato fiancheggiando le strutture dei ponti e mai al di sotto di essi; in ogni caso il tracciato di dette tubazioni ed il tipo di materiale impiegato dovranno essere preventivamente concordati con il Settore Lavori Pubblici del Comune.

Art. 16 ENTRATE

1. Ai fini della copertura delle spese dettagliate nel conto annuale della gestione finanziaria, sottoposto a parere della Commissione del Canale dei prati, devono essere previste le seguenti voci di entrata:
 - a) proventi per irrigazione di fondi agricoli
 - b) proventi per irrigazione di orti e giardini
 - c) proventi per canoni relativi a qualsiasi genere di manufatto, anche autorizzato a titolo precario, interessante le sponde o l'alveo del Canale;
 - d) proventi di qualsiasi natura, inclusa l'alienazione di prodotti naturali o sanatorie per infrazioni o irregolarità interessanti il Canale;
 - e) canone convenzionale a carico del Comune per l'impiego delle acque e manutenzione della rete fognaria

ART. 17 PAREGGIO DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario si chiude al 30 novembre di ogni anno ed entro il 28 febbraio successivo l'Amministrazione Comunale prenderà atto del rendiconto corredato dal parere favorevole della Commissione del Canale dei Prati.
2. La gestione deve sempre chiudersi in pareggio e la misura del diritto di acquaggio viene determinata tenendo conto delle spese di gestione.
3. In fase di prima applicazione il diritto di acquaggio è confermato nella misura vigente nell'anno 2015 come riportato nell'allegato A) al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. Alla Giunta Comunale è assegnata la competenza ad approvare successivi adeguamenti o aggiornamenti.

ART. 18 SANZIONI E NORMA FINALE

1. Ogni comportamento in contrasto con gli obblighi e prescrizioni contenute nel presente regolamento che non trovi in esso sanzione specifica, verrà sanzionato a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e sempre salva la interruzione del servizio di acquaggio nella ipotesi di mancato pagamento del relativo diritto.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la materia.

ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale e abroga il regolamento attualmente in vigore approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 9 aprile 1899 e munito del visto prefettizio in data 11 settembre 1900, D. 2 sez 1 n.29227.